

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1700

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENZULLI

Norme in materia di esercizio della medicina  
tradizionale orientale

Presentata il 9 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi dieci anni parte della cultura e delle scienze dell'oriente si è diffusa in modo disomogeneo, ma abbastanza ampio in Europa ed in Italia.

Esclusi i fenomeni culturali legati ai *mass-media*, anche a livello scientifico, medico e di operatori sanitari, tecniche e sistemi scientifici orientali sono stati accertati, verificati, sono divenuti operativi.

In campo medico e fisioterapeutico, il numero degli operatori del campo è in continuo aumento.

Accanto ad operatori qualificatisi con sacrifici e studio nei Paesi d'origine della disciplina stessa, vi è una pletera di operatori impreparati, dei quali molti in buona fede, ma « handicappati » per

mancanza di strutture, pratica e scuole vagliate empiricamente dalle generazioni e dai secoli.

Molti medici e fisioterapisti, avendo scelto professionalmente la direttrice della medicina tradizionale orientale, sentono la necessità di poter lavorare con maestri autentici della tradizione medica orientale, maestri che per loro titoli e preparazione professionale siano in grado di avere un interscambio con i colleghi occidentali ricco e pregnante per entrambi.

In oriente l'esercizio serio della medicina tradizionale richiede una decina d'anni di studio e pratica presso scuole o maestri qualificati.

È quindi estremamente profittevole sia dal punto di vista dell'arricchimento culturale, fuori da ogni mentalità provinciale, sia da quello di un'osmosi di esperienze professionali, permettere l'ingresso in Italia e l'esercizio della professione, limitatamente al campo specifico, a veri maestri della medicina tradizionale orientale.

Gli eventuali abusi sono evitati con una puntuale verifica dei titoli professionali e scientifici dei soggetti e con il contingentamento del loro numero.

In vari Paesi occidentali è data facoltà di operare ai medici tradizionali orientali, nei termini della presente proposta di legge, pur se meno restrittivi, e specificamente negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È data annualmente facoltà ad un numero contingentato di medici tradizionali orientali, di alta e documentata qualificazione professionale e scientifica, di esercitare la medicina tradizionale orientale in Italia.

2. La facoltà è subordinata al parere positivo del Centro di medicina tradizionale asiatica dell'Istituto italiano per il *medio ed estremo Oriente* o del Comitato scientifico del Centro regionale piemontese di studi per il medio ed estremo Oriente.

## ART. 2.

1. Il contingente annuo massimo di cui all'articolo 1 è stabilito in venti unità. Dopo aver ottenuto il parere positivo degli organi di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione presso un albo *a latere* dell'Ordine dei medici territorialmente competente.

2. Il medico tradizionale orientale può esercitare la sua arte medica nei limiti precisi della disciplina stessa e deve avere un garante o collaboratore, iscritto all'albo dei medici, responsabile dell'osservanza dei limiti professionali stessi.